

Prot. n. 64370

ORDINANZA N. 31 DEL 24 APR 2019

**OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO E DISTRIBUZIONE DI MATERIALI DI PLASTICA PER LA SOMMINISTRAZIONE A QUALSIASI TITOLO DI ALIMENTI E BEVANDE**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che la crescente diffusione di oggetti in plastica monouso produce considerevoli quantitativi di rifiuti, che spesso non sono correttamente smaltiti, disperdendosi nell'ambiente e producendo gravi danni all'ecosistema;

**VISTA** la legge della Regione Marche n. 33/2019 che promuove la riduzione della dispersione in mare dei rifiuti plastici e del loro conseguente spiaggiamento;

**PRESO ATTO** che il Parlamento Europeo il 27/3/2019 ha adottato la risoluzione legislativa n. 305 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, tenuto conto che nell'Unione Europea più dell'80% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono plastica e, di questi, gli oggetti monouso ne rappresentano il 50%;

**PRESO ALTRESI' ATTO** che:

- sono state sottoposte all'esame del Consiglio comunale di Ancona mozioni volte ad impegnare il Sindaco e la Giunta ad eliminare le plastiche monouso nel territorio del Comune di Ancona, con particolare riguardo, come precisato nella proposta depositata l'1/4/2019, a quelle utilizzate per la somministrazione di alimenti e bevande;
- l'argomento è stato nel frattempo trattato in Giunta e sia lo scrivente che gli Assessori hanno convenuto di procedere prima ancora che il Consiglio si potesse esprimere sulle suddette proposte;

**TENUTO** conto che l'abbandono di plastiche contribuisce gravemente al degrado dell'ambiente, con particolare riguardo a quello marino, e che il problema dei rifiuti spiaggiati ha oltretutto impatto diretto sul territorio comunale, che comprende un tratto di oltre 20 km di costa adriatica;

**RITENUTO** pertanto urgente limitare l'utilizzo, nel territorio comunale, di piatti, bicchieri e cannucce monouso in materiale plastico non biodegradabile o compostabile, nonché porre in essere, presso gli istituti scolastici del territorio comunale, azioni di sensibilizzazione sulla problematica dell'abbandono dei rifiuti;



Comune di  
**Ancona**

**COMUNE DI ANCONA**

**VISTO** il comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato dalla L. 48/2017, relativo alle competenze del Sindaco;

### **ORDINA**

A partire dall'1/7/2019 è fatto divieto:

- a) l'utilizzo di posate, piatti, bicchieri e cannucce monouso in materiale plastico non biodegradabile e/o compostabile lungo le spiagge ed i litorali del territorio comunale, compresa l'area portuale;
- b) l'utilizzo dei suddetti oggetti in materiale non biodegradabile e/o compostabile per la somministrazione e la distribuzione a qualsiasi titolo di alimenti e bevande da parte degli esercenti le attività artigianali e commerciali in sede fissa e su aree pubbliche per il consumo sul posto, le attività di somministrazione di alimenti e bevande permanenti e temporanee, le attività di catering, le attività balneari e, infine, di qualsiasi soggetto organizzatore di eventi, manifestazioni, sagre e degustazioni;

Le violazioni ai divieti stabiliti con la presente ordinanza sono sanzionate ai sensi del "regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 100 del 15/7/2003;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ai sensi della Legge 104/2010.



**IL SINDACO**  
Avv.to Valeria Mancinelli

*Valeria Mancinelli*

**Scheda pro TRASPARENZA relativa:**

- a Decreto / Ordinanza sindacale n. 31 del 24 APR 2019
- a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. \_\_\_\_\_

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).**

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (Integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:


a) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi \* dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, \* di collaborazione o \* di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell' ammontare erogato (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...) "(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione



**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti amministrativi")**

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR – General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

**IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO**

Il Dirigente della Direzione



(1) **IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO**

Il Dirigente della Direzione

- (1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".